

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE

Sede di

Al Datore di lavoro
dell'Unità produttiva [*Denominazione UP*]
Pec [*Indirizzo Pec UP*]
[*Denominazione DL*]

Oggetto: Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Comunicazione al datore di lavoro.

Sig. [*Nome inf.*] Cf [*CF inf.*] Caso n. [*Num. pratica*]

L'Inail ha realizzato un modello di servizi attraverso il quale la persona con disabilità da lavoro diventa destinataria non solo di prestazioni economiche che indennizzano il danno biologico, ma anche di una più articolata gamma di interventi personalizzati diretti a favorire il massimo recupero delle funzioni lese e la piena integrazione in ambito familiare, sociale e lavorativo. In tale ambito, il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale in oggetto è stato preso in carico anche in funzione del suo reinserimento lavorativo.

Con determina presidenziale 11 luglio 2016, n. 258 in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto ha emanato il *Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro* con lo scopo di tutelare i lavoratori con disabilità da lavoro assicurati all'Inail che, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, abbiano riportato conseguenze fisiche e psichiche, stabilizzate o progressive, che siano causa di difficoltà nello svolgimento della propria attività lavorativa o di relazione o di integrazione nella vita professionale e tali da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione che necessiti di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa.

L'Inail, entro il limite degli importi annualmente stanziati, può rimborsare e/o anticipare al datore di lavoro, fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto e secondo quanto stabilito nel Regolamento, le spese relative a interventi di:

- superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro);
- formazione (interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti e adattamenti, interventi di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione e la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione).

Il suddetto Regolamento, quindi, consente di sostenere concretamente il datore di lavoro nei suoi obblighi di adozione degli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 in favore del disabile da lavoro per infortunio o malattia professionale nella fase del reinserimento lavorativo, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale era adibito prima del verificarsi dell'evento lesivo.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro può richiedere all'Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl territorialmente competente rispetto alla sede dell'unità produttiva in cui è occupato il lavoratore, che quest'ultimo sia sottoposto a una visita medica finalizzata ad accertare la sua idoneità specifica alla mansione. L'accertamento può riguardare tutti i lavoratori non soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. , per i quali, invece, l'idoneità alla mansione specifica è verificata dal medico competente che deve sottoporre comunque il lavoratore a una visita medica precedentemente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

In considerazione di ciò, qualora venga formulato nei confronti del lavoratore in oggetto un giudizio di idoneità parziale alla mansione con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, si informa che questa Sede, attraverso l'attività specialistica dell'Equipe multidisciplinare, mette a disposizione le diverse professionalità in essa presenti (medico, assistente sociale, funzionario amministrativo e, ove necessario, professionisti delle consulenze) per individuare gli interventi eventualmente realizzabili ai sensi del suddetto Regolamento nell'ambito di un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato. L'elaborazione del progetto prevede il coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro che ne cura direttamente la fase esecutiva in piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale.

Per informazioni più dettagliate in merito alle disposizioni regolamentari e alle relative modalità operative è possibile consultare il sito Inail www.inail.it o contattare direttamente questa Sede attraverso i canali istituzionali.

Il Direttore della Sede
[*Nome Responsabile struttura*]